

Circolare di approfondimento n. 96 del 08 settembre 2020

## **CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI POS** (D.L. n. 124/2019 art. 22)

**Al via il credito d'imposta riconosciuto a parziale compensazione delle commissioni addebitate alle imprese sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici da parte del consumatore finale.**

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Il credito d'imposta non è per tutti: viene infatti riconosciuto:

- **a imprese ed esercenti arti e professioni;**
- **che nell'anno d'imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a € 400.000,00.**

### **ENTITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta è riconosciuto a fronte delle commissioni operate dagli istituti di credito e gestori della moneta elettronica per:

- **Transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali (persone fisiche – sono pertanto escluse le transazioni effettuate da imprese e professionisti);**

ed è riconosciuto nella misura del:

- **30% delle commissioni addebitate da banche e gestori moneta elettronica.**

### **Importante!**

**Il credito d'imposta è esentasse**, pertanto non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

### **IL FUNZIONAMENTO, PIUTTOSTO ARTICOLATO, IN SINTESI**

**Tutto tranne che semplice la fruizione del credito d'imposta:** di seguito si cerca di fare una sintesi di tutto il "percorso" che fa il credito d'imposta prima della sua fruizione in F24.

- 1. banche e gestori di moneta elettronica hanno l'obbligo di comunicare con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate, le commissioni operate sulle transazioni elettroniche effettuate dai titolari d'impresa, arti e professioni;**
- 2. le stesse banche e gestori di moneta elettronica dovranno successivamente informare tramite P.E.C. o servizi di remote banking, sempre con cadenza mensile, i titolari d'impresa, arti e professioni, specificando le seguenti 3 voci:**

- a) *Elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel mese precedente, numero e valore;*
- b) *Numero e valore delle sole operazioni effettuate da consumatori finali;*
- c) *Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.*

**3. il credito d'imposta pari al 30% andrà conteggiato sull'ammontare delle commissioni e spese di cui alle precedenti voci b) e c).**

### **UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

**Il credito d'imposta può essere compensato con debiti di natura diversa in F24** che deve transitare esclusivamente dai canali telematici dell'Agenzia Entrate (Fisconline, Entratel):

- ✓ *Dal mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte della banca/gestore;*
- ✓ *Indicando nell'F24:*
  - *Il codice tributo 6916;*
  - *Il mese di riferimento – mese di addebito delle commissioni;*
  - *Anno di riferimento – anno di addebito delle commissioni.*

### **QUADRO RU e CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

#### **Pena la restituzione con tanto di sanzioni ed interessi:**

- ✓ *il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi in apposito quadro RU;*
- ✓ *la documentazione attestante l'addebito delle commissioni, ricevuta dalla banca o dal gestore della moneta elettronica, andrà conservata per un periodo di 10 anni a partire dall'anno in cui il credito è stato compensato.*

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)